



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 52 DEL 25/02/2020

Settore proponente: Sindaco

**OGGETTO: ORDINANZA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - DIVIETO
ABBANDONO O DEPOSITO INCONTROLLATO**

Il Sindaco

Richiamata la propria ordinanza n°98 del 07/05/2018 emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n°18/08/2000 n°267 con la quale nel disciplinare gli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani sono state individuate le sanzioni pecuniarie amministrative per i trasgressori che, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni, ai sensi degli art. 650 e 674 C.P., effettuano:

deposito rifiuti nei cassonetti fuori orario; deposito materiali ingombranti; abbandono residui di sfalci e potature; deposito rifiuti da parte dei non residenti o non domiciliati;

Rilevato che con propria successiva ordinanza n°247 del 10/08/2018 avente titolo "modalità di svolgimento del servizio porta a porta dei rifiuti solidi urbani" si sono indicate le modalità ed i tempi per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto dei principi di trasparenza efficienza ed economicità da tempo ampiamente pubblicizzate, anche mediante diffusione di materiale informativo e l'effettuazione, con la società che gestisce i servizi d'igiene urbana di campagne di sensibilizzazione ed informazione finalizzate al corretto conferimento dei rifiuti, nonché azione costante informativa mediante il sito web istituzionale www.comune.marino.rm.gov.it - aree tematiche - ambiente rifiuti;

Considerato che il raggiungimento dell'obiettivo della raccolta differenziata posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale ha il fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

Atteso che è attivata su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e che è altresì attiva la stazione ecologica ubicata a Marino in Via Ferentum;

Dato Atto che per il raggiungimento degli obiettivi previsti è da ritenersi, ai sensi del citato D.Lg. n° 152/2006 s.m.i., obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale, sia per le utenze domestiche che non domestiche ;

Ritenuto necessario arginare sul territorio episodi di abbandono incontrollato di rifiuti, che evidenzia l'insorgere di micro discariche in violazione alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ambientale ed alle emanate ordinanze con pregiudizio sia del decoro urbano che del territorio, in alcuni in aree oggetto di vincolo per la tutela delle bellezze naturali dei Colli Albani, di cui al D.M. 29/08/1959 con ipotesi di alterazione o deterioramento delle medesime;

Visto l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:

- 1." che l'abbandono o il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo sono vietati ",
2. "che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ";



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

Considerato che l'abbandono incontrollato di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

VISTO l'articolo 50 e 54 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

VISTA la Legge n° 689 del 24/11/1981 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

ORDINA

È fatto assoluto divieto ai cittadini residenti domiciliati o dimoranti ed alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale di:

1. abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nell'intero territorio comunale, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque, in luoghi e con modalità diverse da quelle istituite per lo svolgimento del servizio porta a porta.
2. Di conferire i rifiuti domestici nei cestini. In tali contenitori sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che vengono prodotti dai cittadini che percorrono le strade (es: carta di brioches, scontrini di ricevute, pacchetti di sigarette ecc.);
3. Di cumulare i propri rifiuti con quelli di abitazioni vicine, l'esposizione dei rifiuti deve essere identificabile ed univoca;
4. Tenere esposti cassonetti, mastelli, sacchetti non conformi al calendario di ritiro;
5. Di conferire rifiuti INERTI (calcinacci, residui da demolizioni, ristrutturazioni o da cantieri edili) nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza Sindacale comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le disposizioni e nei limiti del minimo e massimo edittale stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 con le modalità previste dalla legge n° 689/1981, art.16 co.2, e come di seguito descritte:

- a) per la violazione al divieto di cui al punto 1) da Euro 105,00 a Euro 620,00 ;
(Pagamento in misura ridotta € 206,66);
- b) per le violazioni ai divieti di cui ai punti 2) 3) 4) e 5) da Euro 60,00 a Euro 300,00
(Pagamento in misura ridotta € 100,00);

E' fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria con l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 s.m.i in materia di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi non ingombranti ed ingombranti, da parte di titolari di imprese, di lavoratori autonomi e responsabili di Enti ;

Il presente provvedimento integra la precedente ordinanza n° 98 07/05/2018 ;

La Polizia Locale, il personale delle Forze dell'ordine ed i soggetti che ne abbiano titolo, dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza e del D.Lgs n°152/2006 s.m.i. potendo procedere, ai sensi dell'art.13 della L. n° 689/1981 mediante assunzioni di informazioni, ispezioni di cose e |



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

uoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario ed utile al fine dell'accertamento di violazioni alla presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime .

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet : www.comune.marino.rm.gov.it

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia preventivamente trasmessa all'Ill.mo Sig. Prefetto di Roma, presso l'Ufficio Territoriale del Governo

SI AVVISA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente entro gg 120 dalla predetta data pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa a:

Prefettura di Roma-	protocollo.prefrm@pec.interno.it	per conoscenza
Multiservizi dei Castelli di Marino	direttore@pec.multiservizimarino.it	per esecuzione
Comando Polizia Locale	polizialocale@pec.comune.marino.rm.it	per esecuzione
Commissariato P.S. Marino	comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it	per conoscenza
Comando stazione C.C.Marino	trm23525@pec.carabinieri.it	per conoscenza
Comando stazione C.C. S.M.Mole	trm29284@pec.carabinieri.it	per conoscenza

Il Sindaco

Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)